MODIFICAZIONE AL REGIME FISCALE DI TALUNI FILATI DI FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI

# Art. 5

E' in facolta' dell'Amministrazione finanziaria di applicare presso le fabbriche di filati soggette ad imposta, appositi contatori atti a registrare la produzione dei filati. Il contatore sara' applicato in diretta e stabile comunicazione con l'albero di alimentazione ai fusi dei filatoi degli stoppini provenienti dal divisore ovvero con l'ultimo albero di alimentazione ai fusi dei filatoi degli stoppini provenienti da banco a fusi o dalla preparazione, con sistema francese, di lana pettinata.

Versione in vigore dal 19 dicembre 1953, non più in vigore dal 13 ottobre 1961 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Modificazione al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili naturali ed artificiali |
| Estremi | Decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1953 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazione-al-regime-fiscale-di-taluni-filati-di-fibre-tessili/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it